

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

n. 23

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 16 marzo 1973)

### INDICE

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA: Sulla mancata attuazione della legge per la salvaguardia delle ville vesuviane (1326) (risp. SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	Pag. 514
AVEZZANO COMES: Per la definizione della normativa giuridico-economica della categoria dei medici consortili (1014) (risp. GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	514
BARRA: Sulle notizie di stampa secondo le quali il vecchio carcere di Avellino dovrebbe essere adibito a museo criminale (1081) (risp. GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	515
CALIA: Per l'istituzione di una succursale dell'ufficio postale di Gravina di Puglia (Bari) nella zona nord della città (1339) (risp. GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	516
CALVI: Perché vengano impartite istruzioni ai contribuenti in merito alla possibilità di detrarre dalla denuncia dei redditi le spese relative al personale domestico (969) (risp. VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	517
CHIAROMONTE: Per sapere se sia vero che il prontuario terapeutico dell'INAM sta per essere mandato al macero, cancellando così i risultati di molti mesi di lavoro della commissione che lo aveva realizzato (1321) (risp. GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	518
CIFARELLI: Per la sistemazione della zona prospiciente corso Vittorio Emanuele, in Roma, tra via dei Cimatori ed il vicolo delle Palle (1075) (risp. SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	519
CIRIELLI: Misure da adottare per evitare il paventato rialzo dei prezzi connesso alla complessa contabilità relativa all'entrata in vigore dell'IVA (1377) (risp. FERRI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	Pag. 519
DAL CANTON Maria Pia: Misure da adottare per far sì che le scuole all'aperto del comune di Roma, create apposta per i bambini predisposti alla tubercolosi, non vengano frequentate da figli di famiglie abbienti senza alcun titolo preferenziale per esservi ammessi (1265) (risp. SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	520
GIOVANNETTI: Sull'impossibilità per gli studenti residenti nella frazione di Terraseu di raggiungere la scuola media sita nel comune di Narcao (Cagliari) (928) (risp. SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	520
MINNOCCI: In merito all'operato della prefettura e dell'ufficio tecnico erariale di Frosinone in occasione della vendita di tre aree fabbricabili nel comune di Piedimonte San Germano (370) (risp. PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	521
NENCIONI, MARIANI: In merito alla sistemazione del Palazzo di giustizia di Roma (1275) (risp. GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	522
PINNA: Atteggiamento repressivo delle forze dell'ordine di Cabras nei confronti di alcuni pescatori rei soltanto di aver creduto nella validità della legge abrogativa dei diritti esclusivi perpetui di pesca (1070) (risp. SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	523
PINTO: Misure da adottare nei confronti delle compagnie di assicurazione per evitare l'aumento delle tariffe per l'assicurazione contro i furti delle autovetture (1310) (risp. FERRI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	525

POERIO: Danni derivanti all'attività giudiziaria del tribunale di Crotona dalla carenza di cancellieri (1159) (risp. GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*) . . . . . Pag. 526

PREMOLI: Sull'attività di società e fondi di investimento *off-shore* non autorizzati ad operare nell'ambito del risparmio italiano (976) (risp. VALSECCHI, *Ministro delle finanze*) . . . . . 527

SAMMARTINO: Perchè siano corrisposte le competenze relative al servizio straordinario prestato dai titolari dei posti telefonici pubblici in occasione delle elezioni politiche del maggio 1972 (1153) (risp. SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*) . . . 529

SEGRETO: Perchè le imprese responsabili siano sollecitate a rimettere in sesto la mal costruita strada Sciacca-Palermo (1141) (risp. VINCELLI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 530

SENESE: Misure da adottare per evitare che il divario di un anno tra l'entrata in vigore della riforma dell'imposizione indiretta e quella delle nuove imposte sul reddito si ripercuota negativamente sulla corretta applicazione dell'IVA (1426) (risp. VALSECCHI, *Ministro delle finanze*) . . . . . 530

SGHERRI: Per sollecitare la vendita dell'immobile demaniale ex casa del fascio di Gambassi (Firenze) a quel comune (940) (risp. VALSECCHI, *Ministro delle finanze*) . . 532

TEDESCHI Mario: Sui sistemi seguiti dal giudice D'Ambrosio nel corso dell'inchiesta giudiziaria sugli attentati del 12 dicembre 1969 (1214) (risp. GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*) . . . . . 533

TEDESCHI Mario, NENCIONI: Per avere notizie in merito ai componenti le commissioni di censura che hanno esaminato il film « Ultimo tango a Parigi » e per sapere se tale film abbia ottenuto sovvenzioni dallo Stato (1216) (risp. BADINI CONFALONIERI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . . . . . 534

TERRACINI: Sulla mancata corresponsione degli aumenti dovuti ai dipendenti in pensione del Ministero della pubblica istruzione (1302) (risp. SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . 535

VALENZA, CHIAROMONTE, PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO: Sulla recrudescenza di episodi di teppismo fascista a Napoli e sull'atteggiamento assunto dalla locale questura in occasione di una manifestazione del MSI (1196) (risp. SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*) . . . 535

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali precise inadempienze la legge approvata dal Parlamento allo scopo di salvare dalla rovina le ville vesuviane del XVIII secolo non trova applicazione e quali misure si pensa di adottare perchè si intervenga urgentemente e positivamente in difesa di un insostituibile patrimonio artistico.

(4 - 1326)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'Ente per le ville vesuviane, istituito con legge 29 luglio 1971 n. 578, non è in condizioni di poter esplicare la propria attività, dal momento che la regione Campania e il comune di Napoli, pur reiteratamente sollecitati, non hanno ancora provveduto a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell'ente.

La regione Campania non ha neppure designato il proprio rappresentante per il collegio dei revisori.

È da aggiungere che la Regione, pur avendo più volte assicurato che avrebbe provveduto alle designazioni anzidette, ha preso essa stessa, di recente, l'iniziativa di chiedere a tutti gli enti interessati i nominativi per la costituzione del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
SCALFARO

13 marzo 1973

AVEZZANO COMES. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti del suo Ministero nei confronti dei direttori dei dispensari antitubercolari e dei medici dei consorzi antitubercolari, i quali sono ancora in attesa di una regolamentazione legislativa *ad hoc*.

Premesso che per altre categorie, quali i medici degli Enti ospedalieri e quelli delle istituzioni psichiatriche, si è provveduto, con apposite leggi, a regolamentarne il trattamento giuridico ed economico;

considerato che i Ministri di volta in volta succedutisi al Dicastero della sanità

hanno concordemente riconosciuto l'importanza dell'opera dei consorzi e la necessità di risolvere i problemi normativi ed economici della categoria, e che l'onorevole Luigi Mariotti, già responsabile del Dicastero, dopo varie vicissitudini, decise di proporre egli stesso uno schema di disegno di legge atto a risolvere i problemi dei medici consortili, con una spesa pari a 3 miliardi di lire, la cui copertura si sarebbe dovuta reperire nel fondo accantonato per l'avvio della riforma sanitaria, ma che l'anticipata chiusura della Legislatura ha reso inoperante tale schema di disegno di legge.

ciò premesso e considerato, si chiede se il Ministro non ritenga opportuno intervenire, nella maniera più sollecita possibile, per la definizione della normativa giuridico-economica della categoria dei medici consortili.

(4 - 1014)

RISPOSTA. — Si premette che nella decorata legislatura fu approntato uno schema di disegno di legge diretto ad estendere ai medici dei consorzi provinciali antitubercolari il trattamento economico dei sanitari degli ospedali psichiatrici.

Nel frattempo, però, con legge 515 del 1971 fu disciplinato il trattamento economico-base dei sanitari degli ospedali psichiatrici, ai quali fu esteso il trattamento economico dei dipendenti degli ospedali civili.

Veniva meno, pertanto, l'utilità del suaccennato schema, salvo a voler estendere anche al personale medico dei consorzi provinciali antitubercolari il trattamento economico previsto per i medici ospedalieri dall'accordo FIARO-Sindacati ospedalieri dell'aprile e ottobre 1970.

Per far fronte al maggior onere, il Ministero del tesoro, in mancanza di mezzi di copertura finanziaria, suggeriva con le dovute riserve di attingere dai fondi accantonati per l'avvio della riforma sanitaria, considerando la soluzione del problema come un'anticipazione settoriale della riforma sanitaria.

Un prelievo del genere non è però apparso giustificato a questa Amministrazione, senza una preventiva visione globale delle soluzioni da adottare e prescindendo da quelle

che sono le finalità logiche della riforma sanitaria, le quali devono mirare:

1) a fornire le prestazioni sanitarie di medicina preventiva, curativa e riabilitativa secondo i bisogni e le necessità della popolazione servita dagli organi operativi del servizio sanitario nazionale;

2) a conferire un soddisfacente stato giuridico ed un equo trattamento economico a tutto il personale operante nel sistema, sia che trattisi di personale dipendente che convenzionato, con la salvaguardia, ove necessario, delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ed in vista di una uniforme disciplina che riconduca a criteri unitari quello che risulta frazionato nell'attuale struttura.

Si ritiene poi di far presente che lo schema di riforma sanitaria elaborato da apposito Comitato di studio interministeriale prevede un nuovo stato giuridico per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale, nel quale — certamente — troveranno idonea collocazione i medici sanitari del consorzio provinciale antitubercolare.

Scaturisce da ciò l'opportunità di non assecondare — per il momento — richieste settoriali, atteso che lo schema di riforma sanitaria sarà al più presto portato all'esame del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione alle Camere.

Il Ministro della sanità  
GASPARI

12 marzo 1973

BARRA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia (che l'interrogante si augura destituita di fondamento) diffusa dalla stampa cittadina circa la destinazione dei locali del vecchio carcere di Avellino a museo criminale e, nel contempo, l'imposizione del vincolo monumentale all'edificio, notizia che viva perplessità e polemiche ha suscitato nella pubblica opinione.

Invero, il piano regolatore della città di Avellino, reso esecutivo dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, prevede la demolizione dell'edificio, come da inte-

16 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 23

se a suo tempo intercorse tra il comune ed il Ministero di grazia e giustizia, dopo l'entrata in funzione del nuovo penitenziario in costruzione. Il citato strumento urbanistico si prefiggeva di eliminare una bruttura ed uno dei più grossi ostacoli allo sviluppo urbanistico del centro cittadino.

Va considerato che l'edificio in parola è privo di ogni valore monumentale e di importanza storica, anche sotto l'aspetto locale, onde ogni vincolo alla sua demolizione si appalesa, anche sotto tale aspetto, del tutto ingiustificato.

(4 - 1081)

**RISPOSTA.** — Si risponde anche per conto del Ministro della pubblica istruzione, facendo presente, anzitutto, che la notizia cui si fa cenno nella interrogazione, relativa ad una destinazione a museo criminale delle attuali carceri giudiziarie di Avellino, con la conseguente imposizione sulle stesse di un vincolo monumentale, non ha alcun fondamento.

Per quanto poi riguarda l'accenno contenuto nella interrogazione medesima ad intese che sarebbero intercorse tra questo Ministero ed il comune di Avellino per la demolizione dell'attuale edificio carcerario, dopo l'entrata in funzione del nuovo edificio, tuttora in costruzione, si fa presente che nessuna intesa in tal senso si è avuta con il predetto Comune, il quale si è limitato a chiedere a questo Ministero, a norma della legge 6 luglio 1956, n. 696, l'acquisto dell'area del vecchio carcere; nessun negozio giuridico è stato però sinora posto in essere per definire la pratica, in quanto sulla conclusione di una tale operazione influisce senza dubbio la necessità che il nuovo istituto penitenziario da costruire ad Avellino venga ultimato.

In proposito si informa che è stato interessato il competente Ministero dei lavori pubblici affinché possa pervenirsi, al più presto, al completamento dell'opera.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

GONELLA

10 marzo 1973

**CALIA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che la popolazione del comune di Gravina in Puglia (Bari), ammontante a 33.000 abitanti, è servita da un solo ufficio postale centrale, ubicato a sud della città e composto da:

a) una sala con annessi n. 6 sportelli;

b) n. 3 salette adibite ad accettazione raccomandate e telegrammi e ad emissione di buoni e depositi, e ad accettazine e distribuzione di corrispondenza;

c) un locale addetto a direzione dell'ufficio;

premessi, altresì, che i suddetti locali sono assolutamente insufficienti per quella cittadina, se si tiene conto che giornalmente si affollano avanti agli sportelli diverse centinaia di cittadini e che, nei particolari momenti in cui si effettuano i pagamenti di pensioni, assegni familiari, disoccupazione agricola, eccetera, si formano lunghe file di cittadini e di pensionati, fino ad ingombrare anche parte della sede stradale, tanto che spesso si ricorre all'intervento delle forze dell'ordine,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per ovviare ai gravi disagi della popolazione che richiede l'istituzione di una succursale ubicata nella parte a nord della città, per alleviare i disagi in cui vengono a trovarsi oltre 9.000 abitanti e moltissimi vecchi, costretti a recarsi all'attuale ufficio percorrendo un lungo tratto di oltre un chilometro.

La zona interessata all'istituzione della succursale, oltre ad essere popolatissima, è caratterizzata da un intenso sviluppo edilizio, conta l'ubicazione del maggior numero di scuole pubbliche e private, di numerose officine artigianali di notevole importanza, di un'industria molitoria e di pastificazione ed è inserita nella zona turistica della città.

Si fa presente che l'Amministrazione comunale di Gravina in Puglia ha rivolto in tal senso premure all'Amministrazione delle poste ed ha messo a disposizione idonei locali per il nuovo ufficio.

(4 - 1339)

**RISPOSTA.** — Al riguardo s'informa che per l'istituzione di un ufficio succursale nel-

16 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 23

la zona nord di Gravina di Puglia sono stati a suo tempo disposti, da parte dei competenti organi di questo Ministero, i prescritti sopralluoghi ispettivi e, dato l'esito favorevole degli stessi, si è provveduto ad interessare quella Amministrazione comunale perchè perfezioni, con regolare delibera consigliare, l'impegno relativo alla fornitura gratuita dei locali e all'assunzione degli oneri accessori (arredamento, illuminazione e riscaldamento).

Non appena acquisito tale atto, la pratica verrà sottoposta come prescritto all'esame della Commissione centrale per gli uffici locali che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, dovrà esprimere il proprio parere in ordine all'adozione del provvedimento.

*Il Ministro delle poste  
e delle telecomunicazioni*  
GIOIA

10 marzo 1973

CALVI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se — nell'interesse dei cittadini ed allo scopo di evitare controversie fra essi e gli uffici competenti — con le istruzioni che intende dare ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, di prossima presentazione, non ritiene di dover dare più precise indicazioni riguardanti l'inserimento, tra « le deduzioni dal reddito complessivo di oneri e spese rilevanti che incidono sulla situazione personale del soggetto » (vedi legge-delega del 9 ottobre 1971, n. 825, articolo 2), di tutta o di parte della spesa riguardante il personale domestico e di assistenza, specialmente nei casi nei quali la moglie è occupata in un lavoro subordinato, artigianale, di piccolo commercio o di coltivatore diretto, per cui l'assunzione di detto personale è dettata da evidenti condizioni di necessità, come l'assistenza alla prole o a componenti il nucleo familiare anziani, ammalati, invalidi o comunque bisognosi di assistenza.

(4 - 0969)

RISPOSTA. — A vantaggio della chiarezza, è opportuno tenere distinti il vecchio dal nuovo ordinamento fiscale, che è quello previsto dalla legge di riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825.

In detta legge è contemplata l'istituzione della nuova imposta sul reddito delle persone fisiche la quale dovendo essere introdotta dal prossimo anno con apposite norme delegate ancora da emanarsi, non può ora consentire alcuna riflessione nel senso indicato dalla interrogazione.

L'attenzione va dunque rivolta alle disposizioni vigenti ed in particolare alla disciplina dell'imposta complementare progressiva, in relazione alla quale si pone il problema della deducibilità degli oneri e delle spese menzionate dalla signoria vostra onorevole.

Ebbene, rilevasi a tale riguardo che l'articolo 136 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette indica espressamente quali sono gli oneri detraibili dal reddito complessivo assoggettabile alla predetta imposta.

In base a tale norma, si ritiene di dover escludere che le retribuzioni corrisposte ai lavoratori addetti ai servizi domestici integrino ipotesi considerate dal legislatore, non essendovi alcun motivo valido per sostenere che erogazioni di questo tipo siano riconducibili alla figura di spese inerenti alla produzione dei redditi, prevista alla lettera d) dell'articolo 136 su citato.

In forma ancora più esplicita ma con effetti certamente identici l'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare, dal quale traggono origine le disposizioni del vigente testo unico n. 645, escludeva espressamente la deducibilità delle spese per il mantenimento e l'abitazione del contribuente, insieme con quant'altro costituisse semplice erogazione di reddito e non onere necessario alla sua produzione.

Manca, quindi, la possibilità di modificare in via amministrativa situazioni disciplinate diversamente dalla legge.

*Il Ministro delle finanze*  
VALSECCHI

12 marzo 1973

CHIAROMONTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risponde a verità la notizia, pubblicata dalla stampa, secondo la quale il nuovo prontuario terapeutico dell'INAM (stampato in 90.000 copie), contenente il nuovo elenco di tutte le specialità medicinali a carico delle mutue, sta per essere mandato al macero;

se non ritiene tale fatto di estrema gravità, perchè indicativo di una serie di manovre tese a cancellare i risultati di molti mesi di lavoro di una commissione che escludeva una grande parte di farmaci, fino ad oggi rimborsati, perchè ritenuti inutili se non dannosi, dato che la decisione di mandare al macero il prontuario sarebbe legata all'intenzione di « salvare » i medicinali cancellati.

(4 - 1321)

RISPOSTA. — La revisione del prontuario terapeutico, che l'INAM ha in un primo momento deliberato in ordine ad alcuni farmaci ammessi alla somministrazione gratuita degli assistiti, si è resa allora opportuna e per altro necessaria, a giudizio dell'Istituto, in rapporto alle variazioni avvenute, sia a livello della produzione, sia a livello delle nuove acquisizioni farmacologiche.

Per quanto concerne il fondamento di notizie sulla nocività e l'abuso che sarebbero stati riscontrati per numerosi prodotti e circa una drastica riduzione del prontuario si rappresenta che questa Amministrazione è venuta a conoscenza con molto ritardo che l'Istituto, al fine di potere includere o meno nel prontuario specialità medicinali, aveva affidato ad una Sezione di consulenza il compito di procedere ad una nuova strutturazione delle categorie e dei gruppi delle specialità stesse e che la stessa Sezione di consulenza, nella elaborazione della classificazione, aveva identificato, fra l'altro, specialità capaci di « indurre effetti collaterali indesiderati, non compensati dai vantaggi terapeutici ».

In merito si è, pertanto, provveduto con urgenza ad invitare formalmente l'INAM a trasmettere a questo Dicastero la relativa documentazione per le valutazioni e decisioni di competenza.

In detta circostanza il Presidente dell'INAM, con lettera in data 6 ottobre 1972, comunicava che il Consiglio di amministrazione dell'ente aveva sospeso l'inserimento nel prontuario delle specialità classificate nel sottogruppo D2, comprendente prodotti costituiti da uno o più principi attivi, il cui impiego in terapia può indurre effetti collaterali indesiderati, non compensati dai vantaggi terapeutici. Nel contempo venivano trasmessi gli atti della sezione di consulenza relativi ai lavori concernenti il gruppo di specialità, precedentemente richiesti.

Successivamente, in base ai verbali della citata Commissione di consulenza riguardante l'intera questione, la IV sezione del Consiglio superiore di sanità il 29 novembre 1972 esprimeva il proprio contrario parere all'esclusione dei farmaci, alcuni dei quali ritenuti insostituibili.

Tale parere veniva comunicato da questa Amministrazione all'INAM il 13 dicembre 1972, per cui si provocava da parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto la revoca della sospensione, in precedenza deliberata nei confronti dei medicinali di cui trattasi; il Consiglio INAM si riservava di promuovere, non oltre il 31 maggio 1973, una approfondita discussione generale nella materia.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da parte sua, si premurava di richiedere all'Istituto una dettagliata relazione sulle specialità medicinali comprese nella voce D2, per le quali si era posto il problema di mantenere l'iscrizione nel prontuario, e prospettava l'esigenza indeclinabile della pubblicazione del prontuario medesimo, integrato dai più recenti aggiornamenti, nell'interesse degli assistiti non solo dell'INAM ma anche degli altri Enti tenuti ad erogare le prestazioni farmaceutiche secondo il prontuario in parola, a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968.

In tal senso, quindi, per consentire, il più rapidamente possibile, di poter far uso dei prodotti di recente acquisizione nella terapia, l'INAM sta procedendo alla pubblicazione di un'appendice di aggiornamento al prontuario tuttora in uso, recante i prodotti registrati entro il 30 settembre 1972, appendice

16 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 23

che potrà andare in distribuzione alla fine del corrente mese.

Immediatamente dopo verrà curata una completa ristampa del prontuario, contenente i prodotti in uso e quelli registrati entro il 31 dicembre 1972.

Al riguardo l'INAM ha assicurato che, per accelerare la pubblicazione, si avvarrà del materiale già tipograficamente elaborato; il prontuario viene quindi pubblicato coi dati succitati.

Sulla questione è da prevedere, intanto, un incontro tra i membri della Commissione INAM ed i tecnici di questo Ministero, i quali nella revisione dei farmaci utilizzeranno anche i risultati dell'indagine svolta dalla citata Sezione di consulenza.

Contestualmente è stato dato incarico al Consiglio superiore di sanità di studiare il problema della sperimentazione dei farmaci.

*Il Ministro della sanità*  
GASPARI

12 marzo 1973

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per eliminare la strana situazione, tra rovina ed abbandono, nella quale si trova la zona prospiciente Corso Vittorio Emanuele, in Roma, tra la Via dei Cimatori ed il Vicolo delle Palle.

Sulla destra, invero, per chi venga dal Lungotevere, è rimasta in piedi, nascosta da cartelloni pubblicitari, la facciata di un edificio abbattuto, la cui area è occupata da depositi e macerie. In pieno centro storico, tra Via Giulia e Corso Vittorio, tale situazione è veramente aberrante.

(4 - 1075)

RISPOSTA. — Si fa presente che i vincoli di tutela ambientale attualmente operanti ai sensi della legge 1089 del 1° giugno 1939 nella zona cui si riferisce la signoria vostra onorevole, gravano soltanto su edifici isolati compresi nel nucleo edilizio, situato tra via dei Cimatori e vicolo delle Palle, prospiciente via Giulia ed esterno al comparto

che si affaccia su corso Vittorio, cui si riferisce la stessa signoria vostra onorevole.

Pertanto la questione esula dalla competenza di questa Amministrazione rientrando, per il proprio carattere, nel campo delle determinazioni della 15ª Ripartizione del comune di Roma.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
SCALFARO

13 marzo 1973

CIRIELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative intenda concretamente assumere in favore dei piccoli e medi commercianti e, conseguentemente, di tutti i consumatori, per evitare il paventato rialzo dei prezzi connesso con la tenuta della complessa contabilità relativa all'entrata in vigore dell'IVA.

L'entrata in vigore della nuova imposta sul valore aggiunto costringe le piccole e medie aziende commerciali ad instaurare una contabilità speciale che, per la quasi totalità dei casi, è stata affidata a consulenti finanziari le cui prestazioni retribuite non possono non incidere sui costi generali dell'azienda e non possono non riflettersi sui prezzi di vendita.

Poichè il Governo ha assunto l'impegno di adottare ogni iniziativa utile ad evitare il rialzo dei prezzi, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di stanziare appositi fondi per favorire la costituzione ed il funzionamento di centri di elaborazione dei dati presso quegli enti e quelle associazioni che operano — senza fini di lucro — in favore dei piccoli e medi commercianti, affinché questi possano usufruire gratuitamente del servizio di contabilità IVA, con evidente sollievo del bilancio aziendale.

(4 - 1377)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione sopratrascritta si fa presente che questo Ministero non ritiene di poter adottare alcuna iniziativa come richiesto dalla signoria vostra attesa che il provvedimento istitutivo dell'IVA già prevede particolari sempli-

16 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 23

ficazioni contabili a favore delle imprese più modeste.

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
FERRI

13 marzo 1973

DAL CANTON Maria Pia. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale le scuole elementari all'aperto del comune di Roma, create apposta per bambini predisposti alla t.b.c., sono frequentate da figli di famiglie abbienti che non hanno alcun titolo preferenziale per esservi ammessi, mentre qualche bambino con tessera di povertà ed affetto da adenopatia viene escluso.

L'interrogante chiede ancora, se ciò risponde a verità, cosa intende fare il Ministro per ovviare a tale « penoso » stato di cose.  
(4 - 1265)

RISPOSTA. — Si fa presente che la selezione degli alunni da ammettere alle scuole elementari all'aperto di Roma ha luogo da parte di una Commissione medica nominata dalla direzione di medicina scolastica dell'Ufficio di igiene e sanità del comune di Roma.

La selezione viene eseguita soprattutto fra alunni iscritti alle prime classi, i quali, una volta ammessi nella scuola speciale, la frequentano fino alla quinta elementare.

I medici della Commissione classificano gli alunni visitati in tre categorie: 1) abbisognevole di primo grado; 2) abbisognevole di secondo grado; 3) abbisognevole di terzo grado.

Le direzioni delle anzidette scuole sono vincolate a questa selezione e, in rapporto ai posti disponibili, devono ammettere, per primi, gli alunni di primo grado e poi quelli dei gradi successivi. A parità di condizioni di salute, hanno la precedenza gli alunni di condizione economiche più disagiate.

Questo Ministero non è informato delle presunte violazioni ai criteri predetti, alle quali si riferisce la signoria vostra onorevole.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
SCALFARO

13 marzo 1973

GIOVANNETTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere come si intende affrontare il problema della frazione di Terraseu del comune di Narcao (Cagliari) che si trova in condizioni di isolamento stante l'impossibilità di essere collegata con mezzi pubblici al comune per l'impraticabilità delle strade di accesso.

Di tale stato di cose soffrono le conseguenze circa 30 ragazzi, i quali, ancora in obbligo scolastico, non possono raggiungere la scuola media sita nel comune.

Si chiede, pertanto, se non sia il caso di valutare, d'intesa fra i due Ministeri, la possibilità di dotare la gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde, con sede ad Iglesias, esercente il trasporto pubblico automobilistico nella zona, di mezzi più ridotti per effettuare il trasporto dei ragazzi, oppure, nell'impossibilità di realizzare il trasporto, di considerare l'opportunità di istituire una sede staccata della scuola secondaria nella frazione di Terraseu.  
(4 - 0928)

RISPOSTA. — Si fa presente che il competente provveditore agli studi di Cagliari, non appena pervenuta la segnalazione circa il disagio degli alunni della frazione di Terraseu nel raggiungere la scuola media del comune di Narcao (Cagliari), la più vicina alle loro abitazioni, si è subito premurato di reperire un mezzo di trasporto che consentisse agli alunni la frequenza della scuola.

A tale riguardo lo stesso provveditore ha preso contatti con il sindaco di quel Comune e con il presidente del patronato scolastico locale i quali hanno assicurato che i 27 studenti della frazione di Terraseu hanno ripreso regolarmente la frequenza scolastica in quanto hanno potuto fruire del mezzo di trasporto che lo stesso Patronato scolastico ha messo loro a disposizione, dietro convenzione con la ditta Piroso.

Questa Amministrazione non avrebbe nulla in contrario all'istituzione di una sezione staccata di scuola media nella frazione di Terraseu ma ciò, al momento, non appare possibile in quanto non verrebbe raggiunto nemmeno il numero di 15 alunni per classe.

16 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 23

D'altro canto l'Ente locale interessato non ha mai presentato una domanda in tal senso.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
SCALFARO

13 marzo 1973

MINNOCCI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Premesso:

che tre aree fabbricabili nel comune di Piedimonte San Germano, di complessive aree 132, appartenenti al « Beneficio arcipretale di Santa Maria Assunta », sono state vendute a due acquirenti, con atto del notaio Verde di Sora, in data 12 febbraio 1971, per la somma di 20 milioni e 900 mila lire;

che l'Ufficio tecnico erariale di Frosinone ha valutato tali terreni, in un primo momento, 60 milioni, successivamente 33 milioni e, infine, 20 milioni e 900 mila lire;

che agli stessi acquirenti il suddetto « Beneficio arcipretale » ha successivamente venduto, con atto del notaio Mollo di Pontecorvo, del 27 luglio 1971, quattro aree fabbricabili nel comune di Piedimonte San Germano di complessivi metri quadrati 7.439, per la somma di 16.530.000 lire, ed un terreno di ettari 4,39, per la somma di 2.200.000 lire;

che nella zona appezzamenti di terreno con caratteristiche analoghe a quelli sopra indicati sono stati, in passato, valutati dall'Ufficio tecnico erariale in misura notevolmente superiore, mentre attualmente altre aree edificabili nella stessa località vengono acquistate a prezzi varianti tra le 3.000 e le 4.000 lire al metro quadrato,

l'interrogante chiede se i Ministri interrogati non ritengano opportuno far svolgere una seria indagine per accertare se l'operato della Prefettura e dell'Ufficio tecnico erariale di Frosinone è stato, in detta occasione, imparziale ed incensurabile, e, in caso contrario, quali sono state le eventuali responsabilità personali dei funzionari che hanno istruito la pratica.

(4 - 0370)

RISPOSTA. — Con tre distinte istanze in data 13 dicembre 1969, il titolare del Beneficio Arcipretale di S. Maria Assunta in comune di

Piedimonte S. Germano, richiese, alla prefettura di Frosinone, la prescritta autorizzazione ad alienare alla s.r.l. FRA.MA, con sede in Sora, tre lotti di terreno prebendale siti nello stesso comune, rispettivamente di metri quadrati 9.710, 13.200 e 3.220.

Con tali istanze — sulle quali la Curia Vescovile di Aquino aveva espresso il proprio parere favorevole — veniva rimessa la determinazione del prezzo alla valutazione dell'Ufficio tecnico erariale.

Quest'ultimo Ufficio, interessato al riguardo dalla Prefettura, stabilì i seguenti prezzi:

per l'area di metri quadrati 9.710 — lire 2.500 al metro quadrato — in complesso lire 24.275.000;

per l'area di metri quadrati 13.200 — lire 2.500 al metro quadrato — in complesso lire 33.000.000;

per l'area di metri quadrati 3.200 — lire 3.000 al metro quadrato — in complesso lire 9.660.000.

A seguito di tale valutazione, la Prefettura, con decreti numeri 2656/I e 3656/I del 23 dicembre 1970, autorizzò la vendita limitatamente ai terreni di metri quadrati 9.710 e 3.220 e per i rispettivi prezzi determinati dall'UTE, mentre, su richiesta della ditta FRA.MA, fu interessato il citato organo tecnico per un riesame della valutazione relativa all'area di metri quadrati 13.200; valutazione che venne equamente ridotta a lire 30 milioni, tenuto conto che la conformazione irregolare dell'area medesima comportava difficoltà di lottizzazione e probabile formazione di relitti.

A tale nuova valutazione non seguì, però, alcuna autorizzazione alla vendita, poichè, poco dopo, l'ente proprietario ebbe a richiedere alla stessa Prefettura un ulteriore riesame delle tre pratiche di alienazione, formulando, per tutte, una proposta di prezzo in lire 800 al metro quadrato, nella considerazione che i fondi in questione risultavano tenuti da molti anni da affittuari e, quindi, erano gravati da diritto di riscatto in favore degli stessi, ai sensi delle leggi 27 luglio 1966, n. 607, 18 dicembre 1970, n. 1138 e 11 febbraio 1971, n. 11.

Tale circostanza — non conosciuta in precedenza per cui l'UTE aveva proceduto alla valutazione delle tre aree presupponendone

la libera disponibilità — indusse lo stesso ufficio a tener debito conto della citata situazione ed a ritenere, perciò equo il citato prezzo di lire 800 al metro quadrato.

Fu così che, con decreti prefettizi numeri 5521/1<sup>a</sup> e 3492/1<sup>a</sup> del 9 febbraio 1971, in modifica dei precedenti provvedimenti sopra citati, il beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Piedimonte S. Germano venne autorizzato ad alienare alla ditta FRAMA le tre aree di cui trattasi, al suindicato prezzo di lire 800 al metro quadrato, con l'espressa clausola che i fondi in parola fossero ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano posseduti dal menzionato ente ecclesiastico.

A seguito di tale autorizzazione è stato stipulato, in data 21 febbraio 1971, a cura del notaio Michele Verce di Sora, regolare contratto di compravendita — debitamente registrato il 24 stesso mese — e la somma ricavata, in lire 20.904.000, è stata, come per legge, reimpiegata nell'acquisto di titoli di rendita pubblica intestati all'ente venditore.

In merito a quanto rilevato sulla successiva vendita agli stessi acquirenti da parte del Beneficio Arcipretale di altre quattro aree fabbricabili per complessivi metri quadrati 7.439 per la somma di lire 16.530.000 ed un terreno di ettari 4,39 per lire 2.200.000, si fa presente che trattasi di terreni di varia natura, differentemente utilizzabili.

Infatti, tre terreni — venduti per lire 13 milioni e 600.000, al prezzo stimato dallo UTE di Frosinone in circa lire 4.000 a metro quadro — sono aree fabbricabili pianeggianti, di forma regolare, poste nel centro urbano, ad angolo fra due strade, con fronte su quella principale. Un quarto (venduto per lire 2 milioni e 930.000, al prezzo stimato dall'ufficio tecnico erariale di lire 1.000 a metro quadrato) è un appezzamento ubicato alla periferia nord-orientale della zona bassa di Piedimonte non ancora raggiunta dai servizi e strade del piano regolatore. Infine il quinto terreno (venduto per la somma di lire 2.200.000, al prezzo di lire 500 al metro quadrato) è un pascolo roccioso, acclive, in zona periferica, e con scarso interesse edilizio.

Naturalmente, nella stima del valore di questi terreni l'ufficio tecnico erariale di Fro-

sinone ha tenuto conto dei gravami che la presenza sui fondi stessi di fittuari con diritto di riscatto determinava in misura valutabile al 60 per cento circa del valore effettivo.

Consta, per altro, che nella zona appezzamenti di terreno con caratteristiche analoghe a quelli sopra indicati, sono stati, in passato, valutati dall'ufficio tecnico erariale in misura notevolmente superiore, mentre attualmente altre aree edificabili nella stessa località vengono acquistate a prezzi varianti fra le 3.000 e 4.000 lire a metro quadrato.

Anche a tale proposito l'organo tecnico sostiene che in rapporto ad aree edificabili occorre tener conto di vari fattori, la cui presenza può far variare il valore a metro quadrato di un appezzamento rispetto ad altro, in misura assai sensibile.

La forma dell'area, il fronte sulla strada, la pendenza del terreno, l'accesso agevole, la distanza dal centro, le servitù gravanti, i servizi della zona, il tipo di abitazioni circostanti, ed altri ancora, sono, a giudizio tecnico, altrettanti elementi che possono condurre ad una valutazione differente di terreni aventi caratteristiche diverse, anche se ubicati nella medesima zona.

Sulla base di quanto sopra riferito, appare imparziale ed incensurabile sia l'operato della Prefettura che quello dell'ufficio tecnico erariale di Frosinone ed, in particolare, non sembra che possano essere mossi rilievi di alcun genere nei confronti dei funzionari che si sono occupati della valutazione dei terreni.

*Il Sottosegretario di Stato  
per l'interno*  
PUCCI

10 marzo 1973

NENCIONI, MARIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Gli interroganti, premesso che risulta loro essere stato esaurito lo stanziamento delle somme necessarie alla sistemazione del Palazzo di giustizia di Piazza Cavour in Roma, tanto che è cessato da circa 2 mesi qualsiasi lavoro da parte degli operai che vi erano addetti, chiedono al Ministro se non sia il caso, invece, di effettuare il consolidamento dell'intero palazzo — che,

secondo il parere di tecnici autorevoli, non presenta insuperabili difficoltà — dato che non sembra ammissibile che continui l'umiliazione del provvisorio funzionamento degli uffici e dei servizi della Corte d'appello e della Procura generale nei locali di fortuna agli stessi assegnati negli edifici assai poco dignitosi di Piazzale Clodio.

(4 - 1275)

RISPOSTA. — Come è noto, in seguito alla dichiarata inagibilità del Palazzo di giustizia di Roma, con legge 10 maggio 1970, n. 235, fu nominata una Commissione per lo studio dei dissesti subiti dall'edificio e dei rimedi atti a consolidarlo.

La Commissione suddetta ha completato i suoi lavori redigendo apposita relazione nella quale sono definite le cause dei dissesti e suggerite le possibilità della loro eliminazione. Successivamente l'Ufficio del genio civile per le opere edilizie della capitale ha compilato una perizia generale di massima delle opere occorrenti per il consolidamento ed il restauro dell'edificio.

Secondo quanto ha ora comunicato il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, la relazione e la perizia di massima sono state trasmesse al Ministero dei lavori pubblici, competente ad adottare le determinazioni del caso circa l'esecuzione dei lavori ed il relativo finanziamento.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
GONELLA

10 marzo 1973

PINNA. — *Ai Ministri dell'interno, della marina mercantile e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del grave episodio repressivo verificatosi nel comune di Cabras, in data 24 novembre 1972, alle ore 19,30, da parte delle forze dell'ordine, le quali, presenti in ragguardevole numero (2 camion, 5 gazzelle, 6 camionette) alla ricerca di presunti pescatori di frodo nello stagno denominato « Mare e Pontis », dopo aver invano scrutato, con potenti riflettori, nello specchio d'acqua, hanno proceduto al sequestro di

circa 40 motociclette che si trovavano in sosta in un terreno comunale;

2) se risulti loro, altresì, che, sempre da parte dei carabinieri, alla ricerca verosimilmente di eventuali corpi di reato, è stata sequestrata, nell'abitato di Cabras, una macchina nella quale erano depositati i documenti di circolazione;

3) se non considerino tale azione preventiva in difesa di sopravvivenze feudali, quali quelle presenti nello stagno di Cabras, repressiva e lesiva dei cittadini e di un'intera popolazione, ingiustamente perseguitata e rea soltanto di aver creduto nella validità della legge regionale del 2 marzo 1956, n. 39, abolitiva, appunto, dei diritti perpetui esclusivi di pesca, ancorchè di pertinenza del demanio marittimo, a qualunque titolo essi siano detenuti;

4) se non ritengano che tale azione, chiaramente ispirata dai presunti proprietari dello stagno omonimo, sia diretta ad aggravare ulteriormente le condizioni di 174 pescatori, i quali dovranno rispondere, il 6 dicembre 1972, presso il Tribunale di Oristano, di reati loro ascritti per una pena complessiva di 4.235 anni di reclusione;

5) se non ritengano, infine, che la stessa notizia apparsa sulla stampa locale circa il sequestro di materiale esplosivo in una privata abitazione di Cabras possa essere sfruttata surrettiziamente per creare, alla vigilia del citato processo, un clima sfavorevole alla lotta dei pescatori, diretta ad eliminare ogni residuo di carattere feudale che, limitando di fatto lo sviluppo della persona umana, appare in aperto contrasto con la Costituzione repubblicana.

In caso affermativo, si chiede quali provvedimenti intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, per tutelare i diritti dei lavoratori e risolvere tale problema che turba, ormai da troppi anni, quella popolazione e l'intera opinione pubblica.

(4 - 1070)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministri della marina mercantile e di grazia e giustizia.

L'episodio cui è cenno al punto primo dell'interrogazione, si riferisce ad una normale

operazione di polizia giudiziaria condotta dall'Arma dei carabinieri di Oristano, il 24 novembre scorso.

La sera di detto giorno, quattro guardie giurate, in servizio di vigilanza nello stagno denominato « Mare e Pontis », del comune di Cabras, sorprendevo una trentina di pescatori che stavano effettuando abusivamente la pesca.

Non potendo affrontarli direttamente, in considerazione del loro folto numero, veniva informato, tramite i proprietari dello stagno, il procuratore della Repubblica di Oristano, il quale ordinava al comandante della compagnia carabinieri di quella città di intervenire immediatamente e di procedere a termini di legge.

Alla vista dei carabinieri, immediatamente intervenuti, i pescatori abusivi si dileguavano protetti dall'oscurità e dall'asperità della zona, lasciando sulla riva, nell'ambito della proprietà, quindici motomezzi ed un limitato quantitativo di pescato, il tutto sottoposto, previo assenso del magistrato, a sequestro come corpi di reato.

Non è stato sequestrato alcun motomezzo di quelli lasciati sul terreno comunale.

Il sequestro dei motomezzi consentì l'identificazione degli autori dell'episodio delittuoso e la loro denuncia all'autorità giudiziaria per furto aggravato.

L'episodio riportato al punto secondo dell'interrogazione può considerarsi un'appendice dell'operazione di polizia esposta innanzi.

All'arrivo dei carabinieri, mentre la maggioranza dei pescatori abusivi riusciva a dileguarsi, soltanto tre persone salite a bordo di un'autovettura parcheggiata nei pressi si allontanavano velocemente e, disobbedendo all'intimazione di alti dei carabinieri, proseguivano in direzione dell'abitato di Cabras. Inseguite e raggiunte dentro il paese, venivano identificate e l'automezzo, con il pescato, sempre previo consenso del procuratore della Repubblica di Oristano, tempestivamente informato, era sottoposto a sequestro quale corpo di reato.

Al punto terzo dell'interrogazione si afferma che i pescatori sarebbero stati indotti in errore per aver creduto nella validità della

legge regionale del 2 marzo 1956 n. 39, abolitiva dei diritti perpetui ed esclusivi di pesca.

Tale tesi, tuttavia, contrasta con la sentenza di primo grado in data 21 aprile 1966 del tribunale civile di Cagliari, confermata in secondo grado con sentenza della corte d'appello di Cagliari in data 2 aprile 1971, che riconosce e conferma che tutto il comprensorio ittico, compreso lo specchio d'acqua dove i predetti sono stati testè sorpresi dagli inquirenti a pescare abusivamente, sono di proprietà esclusiva dei titolari di diritto.

I 174 pescatori, di cui si fa cenno nel quarto punto, sono stati giudicati il 6 dicembre scorso dal tribunale di Oristano, il quale, accogliendo le richieste del pubblico ministero e respingendo il rinvio dell'intero processo proposto dalla difesa emetteva ordinanza con cui si disponeva:

a) il rinvio parziale a nuovo ruolo del procedimento riguardante l'imputazione di furto di pesce, favoreggiamento reale e ricettazione di detti prodotti, in attesa dell'esito di un'ulteriore perizia tecnica, che dovrebbe stabilire se i prodotti ittici nello stagno sono tenuti in allevamento ovvero la riproduzione e lo sviluppo avvengono senza coltivazione;

b) il proseguimento del processo per gli altri episodi delittuosi connessi e conseguenti agli incidenti verificatisi a seguito dell'intervento della forza pubblica, quali i reati di oltraggio, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e ad incaricati di pubblico servizio.

Quest'ultima fase del processo si concludeva il 12 dicembre 1972 con una sentenza favorevole nei confronti di 69 imputati, parte assolti per insufficienza di prove e parte perchè estinti i reati per sopravvenuta amnistia o per prescrizione, mentre soltanto otto venivano condannati a pene varianti da uno a sei mesi di reclusione, tutti condonati o beneficianti della sospensione condizionale.

Il sequestro delle materie esplodenti di cui all'ultima parte dell'interrogazione, è stato operato dal Comando della guardia di finanza di Oristano, durante un normale servizio di polizia, nei confronti di certo Mattu Ge-

16 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 23

suino proprietario di una cava e non pescatore per cui l'episodio non sembra possa avere attinenza con la pesca abusiva.

*Il Sottosegretario di Stato  
per l'interno*

SARTI

14 marzo 1973

PINTO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quale provvedimento ritiene di adottare per impedire che le compagnie di assicurazione possano dare attuazione ad una recente decisione che sarebbe di notevole danno per gli automobilisti italiani.

Il Comitato tecnico furti dell'ANIA (l'Associazione delle compagnie di assicurazioni che operano nel nostro Paese) ha stabilito di aumentare, in misura considerevole, con la data del 1° gennaio 1973, i premi da pagare per l'assicurazione contro i furti delle macchine.

Le compagnie di assicurazione ritengono di avere ampia facoltà di decisione in tale settore perchè, a loro giudizio, l'approvazione da parte del Ministero sarebbe necessaria solamente per le variazioni delle tariffe RC, e, inoltre, sempre ispirate a principi di conduzione privatistica a scopo di lucro, non riescono a valutare adeguatamente il fatto che in Italia operano in regime di protezione privilegiata, con la certezza di grossi profitti, per l'obbligo degli automobilisti italiani di assicurarsi presso le compagnie di assicurazione private, e non riescono, pertanto, a rendersi conto che in questa società esse debbono assolvere ad un mandato sociale, con il rispetto di certi principi pubblicistici.

Stante detta riluttanza delle compagnie di assicurazione a valutare adeguatamente i privilegi di cui sono beneficiarie, l'interrogante ritiene che sia necessario operare per la pubblicizzazione del servizio, onde offrire garanzie di equità ai cittadini, e ritiene, altresì, che, intanto, si debba disporre perchè la decisione delle compagnie di assicurazione di aumentare il premio per l'assicurazione contro il furto non sia resa operante.

L'interrogante, infine, giudica necessario ed urgente che da parte del Ministero siano

emanate precise disposizioni perchè i premi di assicurazione contro il furto siano calcolati e pagati sulla base delle somme che le compagnie di assicurazione liquidano per il furto subito, e non del valore dichiarato che, in sede di liquidazione, le compagnie non pagano perchè non corrisponde, a loro giudizio, al valore commerciale dell'auto rubata.

Si fa presente che il « Lloyd Adriatico » per una macchina nuova assicurata per un importo di oltre 2 milioni di lire e rubata dopo solo 4 mesi, ha pagato poco più di un milione.

Con un nuovo e più equo calcolo dei premi, pertanto, si eviterà che le compagnie di assicurazione traggano dagli assicurati un illecito profitto. Le compagnie, che hanno con le assicurazioni RC tanti profitti privilegiati, non possono sottrarsi al dovere di operare con equità e con il rispetto dei diritti dei cittadini.

(4 - 1310)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione sopratrascritta si fa presente che, a seguito delle elaborazioni statistiche dell'ANIA, le imprese assicuratrici hanno di recente iniziato ad applicare una tariffazione articolata che mira, unitamente ad altre cautele, ad adeguare l'entità dei premi dell'assicurazione furti degli autoveicoli. L'aumento della criminalità in tale settore — che ha reso ancor più accentuato il relativo rischio — si è ripercosso infatti negativamente sull'andamento di detto ramo assicurativo.

Le vigenti disposizioni in materia di esercizio delle assicurazioni private non prevedono l'approvazione ministeriale delle tariffe, salvo che per l'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli, per la quale tale approvazione è stata stabilita dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990. Tuttavia, anche per ragioni concorrenziali, le tariffe tendono a tenersi ai livelli risultanti dai calcoli dell'ANIA e spesso al disotto.

Circa l'assicurazione contro i furti degli autoveicoli, come già accennato, dato il pesante andamento di tale ramo, secondo le risultanze di bilancio, le nuove tariffe sono da considerare come aventi carattere di adeguamento. Il rapporto sinistri-premi è salito

16 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 23

dal 50,90 per cento dell'esercizio 1969 a 93,7 per cento nel 1971 a cui devono essere aggiunti gli oneri per spese generali e di gestione del portafoglio.

Recenti notizie di stampa indicano che nel 1972 si sono verificati in Italia 175.000 furti di autoveicoli, mentre nei Paesi europei con indici di motorizzazione corrispondenti o superiori, il numero di tali furti è sensibilmente minore (Inghilterra n. 25.000; Francia numero 65.000; Germania federale n. 60.000).

Comunque non si ritiene possibile disporre, come auspicato dalla signoria vostra onorevole, l'inoperatività dell'aumento tariffario in questione, anche se questo Ministero non mancherà di svolgere la propria azione perchè l'aumento sia possibilmente contenuto e siano evitati al massimo successivi aggiornamenti. D'altra parte, trattandosi di tariffe libere, si ha ragione di ritenere che le stesse saranno, entro certi limiti, suscettibili di riduzione sul piano concorrenziale.

Circa l'altra questione prospettata relativa alla determinazione dei premi sulla base delle somme che le compagnie di assicurazione liquidano per il furto subito e non del valore dichiarato, si fa presente che, in via di massima, il tasso di premio sul capitale assicurato in base alla dichiarazione del contraente in sede di prima applicazione della garanzia risulta calcolato tenuto conto del deprezzamento medio del valore dell'autoveicolo fin dal primo anno di copertura. È vero che spesso in assenza di richiesta di riduzione da parte del contraente il valore iniziale viene ripetuto anche nelle successive annualità, mentre resta fermo il principio indennitario previsto dal 1° comma dell'articolo 1908 del codice civile, per cui nell'accertare il danno non può essere attribuito alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro e cioè, nella fattispecie, il valore commerciale dell'auto rubata.

Questo Ministero sta provvedendo a richiamare ancora l'attenzione delle imprese perchè, in sede di rinnovo dei contratti, anche se non vi sia richiesta di riduzione del valore assicurato, sia proceduto all'aggiornamento del valore stesso. Va peraltro tenuto presente che l'assicurazione furti per gli autoveicoli

è generalmente compresa come garanzia accessoria di responsabilità civile, ciò che di fronte alla grande massa di queste polizze rende difficoltoso ed oneroso effettuare ad ogni rinnovo tale aggiornamento, specie se manca una esplicita richiesta dell'interessato.

*Il Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato*  
FERRI

13 marzo 1973

POERIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritenga grave la situazione del personale di cancelleria del Tribunale di Crotone ove mancano, su un organico di sei funzionari, ben due cancellieri con incalcolabile, grave pregiudizio per l'attività giudiziaria.

Per sapere, inoltre, se è a conoscenza del fatto che il cancelliere capo, signor Serafino Mazzei, in pianta al Tribunale di Crotone, risulta, sin dalla sua destinazione, distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ove tuttora presta servizio.

Per sapere, infine, se è a conoscenza dei seguenti fatti:

che per lo svolgimento del lavoro di notevole entità non è assolutamente possibile fare affidamento sui quattro cancellieri rimasti;

che l'Ufficio del giudice istruttore rimane privo di cancelliere per tre giorni la settimana;

che parimenti la cancelleria commerciale rimane priva di cancelliere per tre giorni la settimana;

che tale stato di cose provoca la semi-paralisi degli anzidetti uffici;

che tale anormale situazione provoca notevole disservizio;

che altrettanto grave è il disagio della classe forense e delle parti.

In conseguenza di tutto ciò, l'interrogante chiede quali provvedimenti, senza ulteriore indugio, si intendano prendere perchè venga disposta la immediata assunzione dei cancellieri mancanti presso quel Tribunale

16 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 23

onde assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia nell'interesse delle popolazioni del crotonese.

(4 - 1159)

RISPOSTA. — Si fa presente che la situazione dell'ufficio di cancelleria del tribunale di Crotona, se pur pesante, non appare della gravità segnalata ed è, comunque, a causa della generale carenza degli organici del personale, comune a quella della quasi totalità degli uffici giudiziari.

Alle difficoltà attuali gli uffici debbono, quindi, far fronte anche attraverso una razionale organizzazione interna, che eviti, almeno, il ritardo nell'espletamento dei servizi più importanti.

Ciò premesso, in risposta alla prima parte dell'interrogazione, si comunica che il posto di cancelliere capo dirigente del tribunale di Crotona, resosi ora vacante con la destinazione ad altra sede del cancelliere Serafino Mazzei in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà quanto prima coperto, destinandovi uno dei funzionari promossi alla qualifica corrispondente negli scrutini appena ultimati.

Circa la vacanza del posto di cancelliere in sottordine, si informa che, nell'attuale suaccennata condizione deficitaria degli organici, sarà possibile coprire tale posto con le nuove assunzioni di personale effettuate mediante il sollecito espletamento dei relativi concorsi.

Nel frattempo, per sopperire alle più pressanti esigenze di servizio, segnalate anche nell'interrogazione, cui devono far fronte i quattro funzionari presenti su un organico di sei, è stata disposta dal presidente della corte d'appello di Catanzaro l'applicazione al detto tribunale del cancelliere Lucente Raffaele della pretura di Strongoli per tre giorni consecutivi alla settimana e per un periodo di mesi tre a decorrere dal 3 gennaio scorso.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
GONELLA

10 marzo 1973

PREMOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se stiano proseguendo gli interventi di polizia tributaria intesi ad accertare e, se del caso, a scoraggiare l'attività di società e fondi di investimento *off-shore* non autorizzati ad operare nell'ambito del risparmio italiano e spesso privi di serio affidamento;

in particolare, quali accertamenti, e con quali risultati, siano stati fatti dalla Guardia di finanza in merito all'attività del gruppo « Intercambio international bancario », presente sul nostro mercato con inserzioni pubblicitarie ed uffici di rappresentanza, mentre notizie non del tutto tranquillizzanti sul suo conto apparivano sulla stampa internazionale;

se gli risulti che, nei confronti di questa ed altre società, la Commissione bancaria belga ed il Ministero delle finanze del Belgio abbiano intrapreso un'azione dissuasiva, pubblicando delle diffide a pagamento su organi qualificati della stampa politico-finanziaria anche in altri Paesi, per mettere in guardia gli eventuali venditori e risparmiatori sugli inconvenienti a cui potevano andare incontro, operando in un campo di investimenti non sottoposto ad adeguate garanzie;

se non ritenga opportuno promuovere anche in Italia un'azione informativa a tutela dei risparmiatori, non sempre in condizione di distinguere tra i fondi di investimento autorizzati e quelli che vendono « in nero »;

se non intenda facilitare in qualche modo la situazione di non pochi risparmiatori inesperti che, essendosi lasciati adescare da fondi *off-shore* non autorizzati (ma nemmeno sufficientemente ostacolati dalle autorità preposte alla tutela del risparmio), trovano ora difficoltà a recuperare i loro risparmi e non osano neppure rivolgersi alla polizia o alla Guardia di finanza, nel timore di essere esposti loro stessi a sanzioni, mentre i venditori poco scrupolosi continuano a godere dei loro proventi indisturbati.

(4 - 0976)

RISPOSTA. — Si risponde, dopo aver interpellato il Ministero del tesoro su certi aspetti del problema posto dalla interrogazione.

Negli anni 1970 e 1971 i competenti organi di polizia tributaria hanno svolto complessi accertamenti a carico di società italiane e persone che reperivano capitali per fondi comuni di investimento internazionali non autorizzati, perpetrando, in tal modo, anche violazioni alle norme valutarie.

In particolare l'azione di servizio è stata sviluppata verso coloro che operavano a favore dei « mutual funds off-shore » e cioè delle organizzazioni con sede in Liberia, Panama, Bahamas, Liechtenstein ed altri paesi con legislazione fiscale e valutaria che non prevede controlli sulle operazioni finanziarie ivi svolte da stranieri.

Approfondite indagini sono state, pertanto, eseguite nei confronti della società « Interchange Internazionale Italy » — società finanziaria — con sede in San Remo, che risultava rappresentare in Italia la « Intercambio International Bancario SA » di Panama.

Gli accertamenti sono stati effettuati sia presso la sede della s.r.l. « Interchange Internazionale Italy » di San Remo, sia presso la s.r.l. « International Diversified Service » di Roma, e sono stati inoltre integrati con perquisizioni domiciliari nelle abitazioni degli esponenti delle società suddette, estendendoli anche allo « Studio Landucci - import export » di Verona ed alla s.a.s « Fondinvest di Remigio Regni » di Roma, risultati i principali procacciatori per la collocazione dei fondi.

È stato anche operato, in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei conti correnti bancari, con i relativi documenti comprovanti gli accreditamenti e gli addebitamenti, tenuti dalla « Interchange Internazionale Italy » presso le filiali di San Remo dell'Istituto S. Paolo di Torino, della Banca Popolare di Novara e della Banca Popolare di Imperia.

L'operazione di servizio si è conclusa con l'accertamento di violazioni alle norme valutarie per complessive lire 2.296.088.865, di cui:

lire 1.075.819.485 a carico della s.r.l. « Interchange Internazionale Italy »;

lire 661.185.030 a carico di 8 procacciatori di fondi;

lire 559.084.350 a carico di 69 persone sottoscrittrici di « parti » di fondi comuni non autorizzati.

Gli accertamenti nel particolare settore sono stati estesi, negli stessi anni, anche ad altre società interessate al collocamento di fondi comuni d'investimento conseguendo i seguenti risultati:

Società finanziarie s.p.a. « International Investors group Real State Italy » e s.p.a. « International Investors group Italy », entrambe con sede in Roma, Via Porpora, 16, facenti capo al gruppo « I.I.G. » di Londra che gestisce i fondi comuni di investimento « R.E.F.A. - Real Estate of America » e « Foss-Fond of Seven SEAS », con sede in Liberia, non autorizzati ad operare in Italia:

violazioni alle norme valutarie per complessive lire 2.016.050.430 di cui:

lire 814.161.710 a carico delle società del gruppo « I.I.G. », per illecita esportazione di valuta;

lire 762.070.680 nei confronti di 29 procacciatori di fondi;

lire 529.818.040 a carico di 73 persone sottoscrittrici di « parti » di fondi comuni non autorizzati;

s.r.l. « Grovest », con sede in Roma, via Parigi n. 11 e « Gramco (uk) Limited », di Nassau (Bahamas), in solido con 12 persone:

violazioni alle norme valutarie per complessive lire 917.732.700, concernenti illecita esportazione di valuta e raccolta e sottoscrizione di fondi comuni di investimento non autorizzati;

s.r.l. « Gerinstim », con sede in Roma, Viale Carso, n. 63, in solido con 18 persone:

violazioni alle norme valutarie per complessive lire 403.620.817 concernenti raccolta e sottoscrizione di « parti » di fondi comuni di investimento non autorizzati.

I risultati sinora conseguiti hanno neutralizzato l'attività delle organizzazioni più pericolose per i risparmiatori italiani e, suscitando vasta eco sulla stampa nazionale, hanno richiamato l'attenzione di tutti i cittadini, più ricettivi alle lusinghe di investimento con altissimi interessi ma con scarse garanzie, sul

pericolo, insito in ogni operazione della specie, di perdere completamente il capitale investito.

L'azione svolta ha anche determinato l'allarme negli operatori illegali in materia di « mutual fund », con conseguente notevole diminuzione del volume della raccolta di fondi.

Il quadro delineato sembra essere abbastanza indicativo della vigile presenza dei reparti della Guardia di finanza, la cui attività operativa nel settore prosegue ed è sempre tesa alla scoperta ed alla repressione di ogni violazione della specie.

L'Amministrazione non dispone di notizie precise circa le iniziative intraprese dal Governo belga a tutela degli interessi dei risparmiatori, ma ritiene tuttavia di poter considerare positivamente eventuali attività promozionali, intese a pubblicizzare adeguatamente i profili di rischio connessi a tipi di investimento non assistiti da idonee garanzie.

Non risulta, in verità, che sia stata finora sviluppata un'azione efficace in questo senso, a protezione degli acquirenti di quote di fondi comuni di investimento.

È nostra opinione, viceversa, che un'attenta opera di informazione in questo campo potrà dare risultati assai proficui, nella misura in cui essa raggiungerà lo scopo di prevenire ai risparmiatori inesperti eventuali situazioni di disagio, evitando nel contempo le numerose infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di fondi comuni esteri, che non sempre sono da considerarsi volontarie.

Su questa linea è anche l'orientamento dell'Amministrazione del tesoro, che ritiene utile un incontro tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, al fine di ricercare soluzioni comuni, conformi all'interesse dei risparmiatori.

Risulta che proprio in questi giorni sono state promosse iniziative nella cennata direzione da parte del suddetto Dicastero, che ha anche svolto talune considerazioni di merito sulla situazione attuale, formulando inoltre ipotesi di soluzioni sulle quali avviare il discorso che dovrà poi condurre alla indicazione di scelte adeguate.

Tutto ciò significa che viene riconosciuta meritevole di considerazione la proposta del-

la signoria vostra onorevole di promuovere un'azione informativa in materia di fondi di investimento esteri, a maggior tutela dei risparmiatori nazionali.

Non sembra, invece, che nei confronti di questi possa essere adottata alcuna misura riparatrice per ciò che concerne le situazioni accennate nell'ultima parte della interrogazione.

A tale riguardo si osserva che le quote di partecipazione di fondi « off-shore » non autorizzati rientrano nella categoria dei titoli esteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero del commercio con l'estero del 26 ottobre 1967, il quale prescrive che gli stessi titoli possono essere acquistati o venduti, dai residenti in Italia, soltanto tramite la Banca d'Italia e le banche sue « agenti », attraverso cui deve anche aver luogo il regolamento del prezzo dei titoli contrattati.

A questa norma, il suddetto Ministero ha fatto seguito con ulteriori disposizioni, rese note alle citate banche tramite una circolare in data 8 aprile 1969 dell'Ufficio italiano dei cambi, con le quali è stato stabilito che le operazioni di cui sopra debbono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del medesimo Dicastero.

Se dunque quelle disposizioni fossero state puntualmente osservate dagli interessati, si sarebbero certamente evitati gli inconvenienti ora lamentati dalla signoria vostra onorevole.

*Il Ministro delle finanze*  
Valsecchi

12 marzo 1973

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dell'inter-  
no e delle poste e delle telecomunicazioni.*  
— Per sapere se sono a conoscenza del vivo disappunto dei titolari dei posti telefonici pubblici, i quali, autorizzati ad effettuare orario di servizio straordinario in occasione delle elezioni politiche generali del 1972, non sono stati ancora retribuiti delle competenze loro spettanti a tal fine, pur avendo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni precisato, con circolare dell'aprile 1972, che le spese relative al servizio straordinario prestato sarebbero state li-

quidate dal Ministero dell'interno. In caso affermativo, per conoscere quando tali prestazioni saranno effettivamente liquidate agli aventi diritto.

(4 - 1153)

**RISPOSTA.** — Il Ministero dell'interno ha già provveduto a mettere a disposizione delle competenti prefetture i fondi richiesti per il pagamento dei compensi spettanti ai titolari dei posti telefonici pubblici, autorizzati ad effettuare orario di servizio straordinario in occasione delle elezioni politiche generali del 1972.

Tutte le prefetture, pertanto, sono in grado di provvedere al pagamento delle somme dovute; alcune di esse, anzi, hanno già iniziato le relative operazioni.

*Il Sottosegretario di Stato  
per l'interno*

SARTI

7 marzo 1973

**SEGRETO.** — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è affidata l'impresa ICIS, appaltatrice dei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Sciacca-Palermo approvata dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione 2973/V 340 del 19 settembre 1968, a rifare la piattaforma stradale disastata per oltre metà del suo percorso, osservando che il cedimento, con molta probabilità, è stato provocato sia da insufficienti opere di drenaggio che da impiego di materiale non idoneo del sottofondo e da difettosa compattazione dei rilevati.

Per conoscere inoltre i motivi per i quali non viene sollecitata l'impresa Costanzo a dare un più rapido corso ai lavori del lotto della stessa strada da lei appaltati.

(4 - 1141)

**RISPOSTA.** — In merito alla costruzione della strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca, in atto per lotti, si fa presente che i lavori sul lotto centrale, dalla contrada Gulfa alla contrada Vallefonda, in affidamento al-

l'amministrazione provinciale di Trapani e in appalto all'impresa ICIS, sono tuttora in corso sia per quanto concerne riparazioni di danni per scoscendimenti e frane causati da forza maggiore, sia per la realizzazione degli svicoli, e i ripristini della continuità della viabilità locale intersecata.

In particolare, per quanto riguarda la piattaforma stradale, si comunica che l'esecuzione della pavimentazione non è stata ancora completata, dovendosi, una volta ultimati gli altri lavori, completare la base e stendere gli strati di collegamento e il manto di usura in conglomerato bituminoso.

L'esigenza di curare il drenaggio del sottofondo è ben presente alla direzione dei lavori che ha già impartito le necessarie istruzioni all'impresa.

Quanto ai lavori degli altri due lotti (contrada Vallefonda-Ponte Pernice e Gulfa-Misilbesi) in appalto all'impresa Costanzo, per il 1° lotto si è effettivamente verificato un certo ritardo, per difficoltà stagionali, rispetto alle previsioni. Peraltro, al 31 dicembre 1972 risultavano eseguiti oltre il 91 per cento dei lavori: quelli residui, consistenti nella stesa dei conglomerati bituminosi di pavimentazione e nelle rifiniture, non possono essere utilmente eseguiti nelle attuali condizioni meteorologiche, e pertanto la loro ultimazione dovrà forzatamente essere rinviata alla prossima stagione favorevole.

Per il 2° lotto, da Gulfa a Misilbesi, i lavori al 31 dicembre 1972 sono progrediti per oltre i 3/4 dell'importo e si trovano in sensibile anticipo rispetto ai tempi contrattuali.

Si sono comunque impartite disposizioni perchè i lavori su tutta l'arteria vengano adeguatamente accelerati.

*Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio dei ministri*

VINCELLI

7 marzo 1973

**SENESE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali iniziative sono state promosse o si intendono promuovere per evitare che il divario di un anno tra l'entrata in vi-

gore della riforma dell'imposizione indiretta, ed in particolare dell'IVA, avvenuta dal 1° gennaio 1973, e quella delle nuove imposte sul reddito, da attuarsi con il 1° gennaio 1974, si ripercuota negativamente sulla corretta applicazione dell'IVA, per effetto del diffuso timore che i dati delle dichiarazioni della nuova imposta sulla cifra di affari possano costituire base di riferimento per gli accertamenti dei redditi soggetti ai vecchi tributi diretti per gli anni 1973 e precedenti.

Considerato che la legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, prevedeva la simultanea ristrutturazione dell'intero sistema tributario e che sono noti i motivi contingenti per i quali non è stato possibile attuare il contemporaneo avvio dell'IVA e dei nuovi tributi sul reddito, sarebbe fuori della realtà pensare che, con le attuali aliquote delle imposte dirette, possano essere assunti a base della determinazione dei relativi imponibili gli effettivi volumi di affari realizzati dagli operatori economici, sui quali deve, invece, assidersi il nuovo tributo sui consumi.

Per fugare gli anzidetti timori, che potrebbero seriamente compromettere il positivo avvio della riforma tributaria, si rende necessario che il Ministero delle finanze impartisca con urgenza tassative disposizioni agli uffici periferici, intese a stabilire che — nel vero spirito della riforma tributaria — i dati risultanti dalle dichiarazioni IVA non debbono essere utilizzati per la determinazione degli imponibili soggetti alle imposte dirette tuttora vigenti. Il collegamento voluto dalla riforma stessa tra imposizione indiretta e quella diretta dovrà, pertanto, attuarsi solo a partire dai redditi dell'anno 1974, che saranno assoggettabili ai nuovi tributi.

(4 - 1426)

**RISPOSTA.** — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Governo è pienamente d'accordo sulla opportunità di seguire la linea di indirizzo espressa dalla interrogazione ed è convinto altresì della necessità che determinati interventi si realizzino con assoluta tempestività, in maniera da consentire al rapporto fiscale ed agli obblighi che ne discendono di svol-

gersi e di svilupparsi in un clima di chiarezza e di reciproca fiducia tra contribuente e fisco.

Avendo di fronte questa esigenza, il Governo si è reso conto che il differimento di un anno della riforma delle imposte dirette rispetto alla data di applicazione dell'IVA avrebbe potuto suscitare perplessità ed allarme circa i reali intendimenti che l'Amministrazione finanziaria si proponeva di perseguire, con la possibilità messa a sua disposizione dalla legge di attuare i criteri enunciati dall'articolo 10 del provvedimento di delega 9 ottobre 1971, n. 825.

Criteri, cioè, che prevedono un adeguato raccordo tra la dichiarazione tributaria annuale e le speciali dichiarazioni prescritte ai fini dei singoli tributi, ed inoltre l'adeguamento della disciplina formale dell'accertamento al principio di oggettività, unitarietà ed interdipendenza della base imponibile dei vari tributi, anche agli effetti della semplificazione e della concordanza degli accertamenti.

Si tratta dunque di timori oggettivamente non del tutto ingiustificati, basati essenzialmente sul dubbio che gli accertamenti per l'anno in corso possano essere effettuati in relazione ai dati che figurano nelle dichiarazioni IVA e che conseguentemente possano essere maggiorate notevolmente le quote di imposta per effetto della asprezza delle aliquote attuali.

In rapporto a questa situazione e nella imminenza di periodi assai rilevanti a fini fiscali, ha operato nel Governo la convinzione che un'ulteriore prova di sincerità dell'Amministrazione finanziaria in questa fase delicata di avvio della prima parte della riforma tributaria avrebbe potuto rassicurare in forma più concreta i contribuenti circa l'uso che il fisco vorrà fare degli elementi di conoscenza di cui potrà disporre in sede di applicazione dei tributi di nuova istituzione.

Le disposizioni emanate di recente e dirette agli uffici finanziari periferici e ai comandi della guardia di finanza hanno appunto questo scopo, che vuole anche essere dimostrazione della volontà governativa di considerare la riforma tributaria non solo un momento di semplificazione e di maggiore giu-

stizia nella ripartizione del carico fiscale, ma altrettanto di inizio di un rapporto nuovo fondato sulla fiducia e sulla chiarezza fra lo Stato ed i contribuenti.

In base alle cennate istruzioni tutti gli operatori economici possono essere tranquilli in ordine ai rapporti tra IVA ed altre imposte, ed in via più particolare in merito al trasferimento di informazioni tra i vari uffici, riguardanti dati ed elementi di rilievo ai fini accertativi.

Gli uffici IVA e quelli distrettuali delle imposte dirette si dovranno infatti astenere dal fornirsi reciproche notizie di interesse fiscale per i singoli contribuenti, in considerazione delle difformità dei criteri di accertamento e di determinazione della base imponibile dei nuovi tributi rispetto a quelli delle vecchie imposte tuttora vigenti.

Questa direttiva, che mira a superare il divario temporale esistente fra l'entrata in vigore della normativa in materia di imposte indirette e quella relativa ai tributi diretti, consentirà di evitare che i dati desumibili dalle dichiarazioni e dalle contabilità obbligatorie agli effetti dell'IVA possano formare oggetto di utilizzazione anche ai fini dell'imposizione diretta nell'azione di accertamento o di rettifica dei redditi mobiliari relativi agli anni 1973 e precedenti, oltre che davanti agli organi del contenzioso a sostegno di accertamenti già eseguiti.

S'intende che questa situazione ha carattere di transitorietà e deve quindi considerarsi valida fino a quando non troveranno applicazione le nuove imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi.

In seguito non potranno più essere ammesse comprensioni, che attualmente si giustificano per i motivi di coerenza legislativa e morale altrove espressi, nè saranno consentite deroghe ai criteri stabiliti dalla riforma e recepiti nella normazione delegata.

*Il Ministro delle finanze*  
Valsecchi

12 marzo 1973

SGHERRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* —

Per sapere, con cortese urgenza, quali sono le ragioni per le quali sono state lasciate senza risposta le lettere n. 6308 del 24 novembre 1970 e n. 593 del sindaco del comune di Gambassi (Firenze) riguardanti l'immobile demaniale ex casa del fascio di Gambassi.

In data 15 maggio 1971, su consiglio della Direzione generale del demanio, l'Amministrazione comunale di Gambassi richiese nuovamente, attraverso regolare domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di poter acquistare detto immobile. Un'altra analoga domanda, avente la stessa richiesta, fu presentata in data 8 febbraio 1972 all'Intendenza di finanza di Firenze e, per conoscenza, alla Direzione generale del demanio, divisione 13<sup>a</sup>. Anche queste ultime domande non hanno finora ricevuto risposta.

L'interrogante non intende ripetere la lunga storia, già del resto esposta dal comune di Gambassi nelle suddette lettere che illustrano ampiamente sia le vicende della costruzione dell'immobile, sia i seri e fondati motivi che spingono il comune di Gambassi a richiederne l'acquisto.

All'interrogante, invece, preme mettere in evidenza la nuova realtà che è maturata: il comune di Gambassi ha in fase di avanzata costruzione lo stabilimento termale « Acqua di Pillo », e pertanto ritornare in possesso del teatro diventa cosa di primaria importanza per lo sviluppo economico e culturale della popolazione, anche in relazione al programma di decentramento teatrale stabilito dal Teatro comunale di Firenze. Le strutture dell'immobile, per quanto vetuste, non sono ancora compromesse definitivamente e quindi sarebbe possibile salvare una costruzione sorta per un nobile scopo.

Si rende, perciò, indilazionabile un sollecito intervento del Governo — in quanto l'immobile menzionato non è usato per scopi di interesse generale, come invece stabilisce e dispone l'articolo 38 della legge 27 luglio 1944, n. 159 — per concedere la vendita dell'immobile sopra ricordato al comune di Gambassi.

(4 - 0940)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai fini che l'interrogazione si propone, la signoria vostra onorevole si è richiamata *per relationem* alla vicenda dell'immobile demaniale di Gambassi, citando la corrispondenza intrattenuta da quel comune con le competenti autorità governative. È forse opportuno rievocare di quella vicenda le tappe più significative, in modo da dare al problema la giusta dimensione e la sua esatta fisionomia.

Con decreto 11 marzo 1957 del Presidente del Consiglio dei ministri fu autorizzata, a termini dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, la vendita dell'immobile demaniale ex casa del fascio di Gambassi a favore di quella Confraternita della Misericordia, per essere destinato a sala cinematografica con carattere e finalità assistenziali, ambulatorio, servizi assistenziali e archivio della Confraternita stessa.

Lo schema di contratto di vendita, per il prezzo di lire 6.900.000, determinato dall'ufficio tecnico erariale ed accettato dalla Confraternita, riportava il parere favorevole della 3ª sezione del Consiglio di Stato.

Senonchè, per motivi vari, la vendita venne effettuata nel maggio del 1963 ad un prezzo inferiore al valore di stima originariamente determinato dall'organo tecnico ed indicato nel progetto di contratto sottoposto al parere del Consiglio di Stato, per cui l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ritenne di non poter far luogo all'approvazione dell'atto di alienazione.

Essendo stato successivamente rideterminato il valore del bene e ricondotto al valore iniziale di lire 6.900.000, il Ministero delle finanze dava mandato all'intendenza di finanza di procedere alla stipula di un atto aggiuntivo, che la Confraternita si dichiarava disposta ad accettare alla sola condizione che fosse modificato, per certi aspetti, il vincolo di destinazione dell'immobile.

In tali sensi, e con la precisazione limitativa suggerita dall'Avvocatura generale dello Stato interessata anch'essa alla soluzione del problema, fu emanato il 30 marzo 1968 il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sul quale la Corte dei conti appose il proprio visto di regolarità.

Ad oltre due anni di distanza dalla citata situazione il comune di Gambassi, mentre era in corso la stipula dell'atto aggiuntivo sopra menzionato, ha chiesto in proprio la cessione del bene in questione, per destinarlo a manifestazioni sportive e culturali.

La stessa richiesta è stata poi ripetuta ad intervalli di tempo, con le istanze ricordate nella interrogazione.

Il quadro chiaro di riferimento è esattamente nei termini sin qui indicati, dai quali dovrà scaturire una soluzione che, avendo presente l'aspirazione del comune di Gambassi, non trascuri tuttavia di considerare adeguatamente la posizione della Confraternita e le finalità di sicuro interesse sociale che attraverso la cessione del bene detto ente si propone di realizzare.

Con le indicazioni ora rappresentate, la questione è stata recentemente portata alla valutazione determinativa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministro delle finanze  
Valsecchi

12 marzo 1973

TEDESCHI Mario. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — In relazione alle voci diffuse nei giorni scorsi (in non casuale coincidenza con l'istanza di scarcerazione di Pietro Valpreda) a proposito dei risultati che sarebbero stati raggiunti dall'inchiesta giudiziaria milanese sugli attentati del 12 dicembre 1969, condotta dal giudice D'Ambrosio, l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro sia informato dei sistemi usati dallo stesso giudice D'Ambrosio per condurre la sua indagine;

se, in particolare, il Ministro sappia che inutilmente la difesa del prevenuto Franco Freda ha chiesto più volte, nelle forme consentite, l'esecuzione di perizie tecniche che potessero sostituire i « convincimenti » del giudice istruttore, facendo rilevare, fra l'altro, che il disporre una perizia « non è più una facoltà, ma un obbligo del giudice »;

se il Ministro sappia che, nel corso di almeno un interrogatorio, il dottor D'Ambrosio ha mosso al Freda contestazioni non ri-

16 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 23

spondenti a verità, affermando, fra l'altro, che « la borsa che conteneva l'ordigno depositato presso il pennone dell'Altare della Patria era diversa da tutte le altre », che « quella della Banca nazionale del lavoro di Roma era marrone, modello "City" » e che « solo il negozio di Padova vendeva contemporaneamente borse modello 21/31 nere "Pegaso" e borse modello 21/31 "City" marrone », tutte circostanze non corrispondenti alla realtà;

se il Ministro non creda che i magistrati, con le loro inchieste, debbano tendere ad accertare la verità e non ad impiantare processi inquisitori nei confronti dei loro colleghi e degli organi di polizia.

(4 - 1214)

RISPOSTA. — Si informa che il testo della interrogazione è stato trasmesso al procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, il quale ha comunicato in proposito che poichè il procedimento penale cui si riferisce l'interrogazione medesima è tuttora in corso di formale istruttoria, non è possibile all'autorità giudiziaria, per il rispetto dovuto al segreto istruttorio (articolo 307 del codice di procedura penale), fornire le notizie richieste.

Circa, poi, gli addebiti che si fanno al giudice istruttore del processo in questione sul modo in cui condurrebbe l'istruttoria, si osserva che la legge (articolo 377 del codice di procedura penale) offre alle parti apposita tutela nel caso di inosservanza delle norme che disciplinano l'istruzione formale.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
GONELLA

10 marzo 1973

TEDESCHI Mario, NENCIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

quali siano i nomi dei componenti le due Commissioni di censura che hanno esaminato il film di Bernardo Bertolucci « Ultimo tango a Parigi »;

in particolare, le qualifiche professionali dei componenti la Commissione d'appello

che ha concesso il visto censorio al film, giudicandolo opera d'arte;

se il film in questione abbia ottenuto, in forma diretta o indiretta, sovvenzioni dallo Stato attraverso gli Istituti di credito incaricati all'uopo;

in base a quali criteri e principi il Ministro abbia accettato le conclusioni della Commissione, avallando così con la sua firma la diffusione di una pellicola in cui vengono rappresentati non soltanto atti immorali, ma anche azioni particolarmente perverse e turpi.

(4 - 1216)

RISPOSTA. — Il film « Ultimo tango a Parigi » fu visionato in prima istanza dalla 5ª sezione della commissione di censura, composta come segue: Presidente, dottor Giorgioni; membri, professor Orecchia, professor Nencini, commendator Pepe, dottor Vannutelli, signor Raccioppi.

Il film fu respinto a seguito del rifiuto del regista Bertolucci di effettuare alcuni tagli.

Successivamente il film fu riesaminato dalla 1ª sezione della commissione di appello e, avendo questa volta il regista acconsentito a procedere ai tagli già chiesti dalla commissione di prima istanza, esso ottenne il visto di censura per la proiezione in pubblico.

La commissione di appello risultava così composta:

Presidente, dottor Carlo di Maio, presidente di sezione della Suprema Corte di cassazione;

Membri, professor Giuseppe Lepore, libero docente di psicologia all'università di Roma; dottor Arnaldo Genoino, regista cinematografico; professor Pio Fedele, ordinario di diritto ecclesiastico all'università di Perugia; signor Ugo Chiarelli, giornalista cinematografico; professor Roberto Neri, insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali; dottor Guido Moscarini, consigliere della Suprema Corte di cassazione; professoressa Giovanna Abete, insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali; dottor Giorgio Venturini, produttore cinematografico; professor Guglielmo Capogrossi, libero docente di psicologia; ingegnere Vincenzo Lucci Chiarissi, regista cinematografico; si-

16 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 23

gnor Mario Cessari, giornalista cinematografico.

Per quanto riguarda il terzo punto dell'interrogazione, si informa che il film ha ottenuto un finanziamento dalla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro per complessivi 500 milioni, sulla base delle risultanze contabili del preventivo di spesa e dell'importanza del cast artistico, unici elementi che possono determinare la concessione di tali sovvenzioni.

Inoltre, sempre in considerazione dei suddetti elementi, su tale mutuo è stato deliberato, dall'apposito comitato per il credito, un contributo del 3 per cento sugli interessi per la durata di 2 anni, ai sensi dell'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Circa l'ultima parte, infine, si precisa che l'operato della commissione di revisione cinematografica è assolutamente autonomo ed è vincolante per l'Amministrazione, secondo le disposizioni della legge 31 aprile 1962, numero 161 che disciplina la materia.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo*  
BADINI CONFALONIERI

6 marzo 1973

TERRACINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che il suo Ministero non ha ancora provveduto alla redazione dei ruoli relativi al pagamento, ai dipendenti in pensione, degli aumenti loro spettanti, a norma di legge, dal 1° settembre 1971, e ciò perchè i funzionari cui spetterebbe tale compito non vi provvedono a causa della mancata corresponsione di certe indennità loro spettanti.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se il Ministro non intenda disporre urgentemente per l'adempimento di tale incombenza, secondo la comprensibile e legittima ansiosa attesa degli interessati.

(4 - 1302)

RISPOSTA. — Si fa presente che varie cause non hanno consentito un più celere corso della riliquidazione delle pensioni al personale di questa Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.

Anzitutto il materiale necessario (stampati eccetera) è stato disponibile solo alcuni mesi dopo la data della decorrenza dei miglioramenti previsti dal decreto suddetto. È stato necessario, inoltre, chiarire, nelle vie brevi, con i competenti uffici, alcune incertezze di interpretazione delle norme da applicare nei riguardi delle varie categorie del personale in quiescenza.

Al riguardo deve essere rilevato che trattasi di oltre 100.000 partite di pensione che devono essere riliquidate con singoli provvedimenti formali i quali seguono lo stesso iter delle liquidazioni ordinarie con il duplice controllo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

La riliquidazione in atto, per la maggior parte dei casi, viene effettuata con il sistema meccanografico che consta essenzialmente di due fasi: la rilevazione dei dati per ciascuna pratica e la elaborazione e stampa del provvedimento.

La prima fase del lavoro è stata già in gran parte svolta (per circa 70.000 pratiche), per l'altra fase si sta provvedendo con ritmo ogni giorno più rapido.

Non è possibile determinare con certezza i tempi necessari per la definizione di tutto il suddetto lavoro, ma si può ragionevolmente ritenere che il medesimo sarà completato entro breve tempo.

Ogni possibile premura viene costantemente fatta per accelerare il corso delle necessarie operazioni.

Ai motivi sopraesposti e non ad altri deve attribuirsi il relativo ritardo con il quale viene effettuata la riliquidazione delle pensioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
SCALFARO

13 marzo 1973

VALENZA, CHIAROMONTE, PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come giudica il comportamento della Questura di Napoli che, nei giorni 23 e 24 dicembre 1972 e nel successivo giorno di Natale, ha consentito al MSI di occupare la centralissima Piazzetta

Augusteo con tenda, pannelli, striscioni, altoparlante, eccetera, per tenervi una sorta di comizio continuato con raccolta di firme per protestare — anche con volgari attacchi alla Magistratura — contro l'arresto del consigliere comunale del MSI Abbatangelo — già condannato dal Tribunale per violenze ed attentati ai danni di sedi democratiche — il quale aveva provocato gravi incidenti durante lo svolgimento del Consiglio comunale di Napoli in cui fu approvato un documento di ferma condanna delle violenze fasciste e della « trama nera » ed al quale va attribuita anche la bomba di Fuorigrotta che avrebbe potuto determinare una strage fra i cittadini ed i partecipanti alla manifestazione unitaria antifascista svoltasi nella ricorrenza del sanguinoso attentato di Piazza Fontana.

Ciò premesso, e tenuto conto della recrudescenza a Napoli di episodi di teppismo e di squadristico fascista, che sono stati oggetto di rinnovata e ferma denuncia da parte delle forze democratiche, gli interroganti chiedono di sapere come il Ministro intende intervenire perchè si operi una svolta radicale nella condotta delle forze di polizia, ai fini di garantire l'ordine pubblico e la legalità democratica e costituzionale in una città come Napoli decorata di medaglia d'oro della Resistenza.

(4 - 1196)

RISPOSTA. — La sera del 23 dicembre scorso, a Napoli, a cura del « Fronte della gioventù », organismo giovanile del MSI, venne installata una tenda in piazza Duca D'Aosta — comunemente chiamata Piazzetta Augusteo — per effettuare una raccolta di firme in segno di solidarietà verso i missini Branchini Luigi e Massimo, Giorgio e Claudio Abbatangelo, arrestati a seguito di incidenti verificatisi tre giorni prima durante una seduta del consiglio comunale.

L'allestimento della tenda in questione, che rimase installata fino alle ore 12 circa del 25 dicembre, venne notificato per iscritto dal

reggente provinciale del « Fronte della gioventù » alla questura di Napoli, la quale non potè che prenderne atto in quanto l'occupazione di suolo pubblico è di competenza del comune che concede la relativa autorizzazione.

D'altra parte, la predetta manifestazione di solidarietà non preconizzava nè era suscettibile in se stessa di creare turbative dell'ordine pubblico per cui, nell'assenza di fondati e giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza non ritenne opportuno vietarla.

La raccolta di firme si svolse, peraltro, nel più assoluto ordine e fu tenuta sotto il costante controllo degli organi di pubblica sicurezza che non ebbero motivo di intervenire, tranne in una occasione per vietare agli organizzatori l'uso di un megafono con il quale invitavano i passanti a sottoscrivere la propria adesione, fatto che avrebbe potuto arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Non risponde al vero che nel caso si è trattato di un « comizio continuato », nè sono stati portati « volgari attacchi alla Magistratura ». L'unica vera turbativa all'ordine pubblico venne da irresponsabili dinamitardi che fecero esplodere, verso le ore 2,30 del 24 dicembre, una potente bomba carta a pochi metri di distanza dalla tenda, provocando lo scardinamento della serranda laterale del cinema Augusteo e la rottura dei vetri dei casseggiati vicini, con grave panico di tutti gli abitanti della zona.

In relazione a quanto sopra, non merita rievocare e censure il comportamento degli organi di pubblica sicurezza, diretto a salvaguardare e a garantire lo svolgimento di manifestazioni, entro i limiti consentiti dall'ordine pubblico e dalla sicurezza, nel rispetto dei diritti e delle libertà costituzionali.

*Il Sottosegretario di Stato  
per l'interno*

SARTI

14 marzo 1973